



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 276 / DecA/17 DEL 13.02.2009

Oggetto: Disposizioni sulla pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nel mare territoriale della Sardegna.

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della Regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il D.P.R. n. 1639/68, titolo III capo I art 87, che fissa in 140 cm le dimensioni minime per la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*.) e art. 90 che definisce le modalità per "la misurazione delle dimensioni";
- VISTO il Reg. (CE) 1626/94, allegato IV, che fissava in cm 120 le dimensioni minime per la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) e definiva le modalità per la misurazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-
PASTORALE**

VISTO il Reg. (CE) 973/01, art. 20, che ha abrogato le voci relative al pesce spada nell'allegato IV del Reg. (CE) 1626/94;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 1658 del 12 settembre 1995 che fissava in cm 120 cm le dimensioni minime per la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) e definiva le modalità per la misurazione;

CONSIDERATO che il pesce spada (*Xiphias gladius*) è una specie altamente migratoria e pertanto appare opportuno regolamentarne la pesca nel mare territoriale della Sardegna uniformandola alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;

DECRETA

ART. 1 Il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 1658 del 12 settembre 1995 è abrogato per la parte relativa alla regolamentazione della pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*).

ART. 2 In analogia a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nel mare territoriale della Sardegna è consentita alle seguenti condizioni:

a) taglia minima: cm 140;

b) misurazione delle dimensioni: dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore

Francesco Foddis